COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

FERRARI MARTE: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (167);

GIANNI ed altri: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali (186);

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469);

RUBINACCI ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione della pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato (828);

FIORI: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 5

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 5

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2083) 5

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 5, 6, 7, 11

BRESSANI PIER GIORGIO 10

FERRARA GIOVANNI 5, 10

LODA FRANCESCO 6

PAZZAGLIA ALFREDO 6, 10

SCAGLIONE NICOLA 11

SODDU PIETRO, *Relatore* 6

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 11

La seduta comincia alle 10.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Angelini Piero, Bosco Manfredi, Fini e Galloni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bosco Bruno, Carrus, Rubinacci e Fornasari.

Seguito della discussione delle proposte di legge Ferrari Marte: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (167); Gianni ed altri: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali (186); Garocchio ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di riversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469); Rubinacci ed altri: Modifiche delle norme in materia di concessione della pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato (828); Fiori: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte: « Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato »; Gianni, Ferrari Marte e Pallanti: « Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin, Zoppi: « Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali »; Rubinacci, Sospiri, Alpini, Tatarella, Abbatangelo, Tringali: « Modifiche delle norme in materia di concessione della pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato »; Fiori: « Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali ».

Ricordo che le proposte in esame – su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario – erano già state discusse dalla Commissione e che, nella seduta del 26 settembre scorso, la Commissione aveva affidato al relatore l'incarico di redigere un testo unificato.

Do ora lettura del testo unificato predisposto dal relatore dei progetti di legge all'ordine del giorno:

ART. 1.

All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092, dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Si considera come momento di cessazione dal servizio quello di collocamento in congedo assoluto ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dai seguenti:

« Il coniuge del dipendente statale deceduto in attività di servizio effettivo dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità.

Se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dai seguenti:

« La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni.

Si prescinde dalla differenza di età fra i coniugi quando il matrimonio sia durato almeno dieci anni.

Tale disciplina è estesa alle pensioni di riversibilità a carico delle casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro ».

ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le aliquote di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) coniuge superstite ovvero genitori, 80 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, 60 per cento; sino a tre, 70 per cento; sino a quattro, 80 per cento; più di quattro, 90 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni: con un orfano, 85 per cento; con due orfani, 90 per cento; con più di due orfani, 94,4 per cento ».

ART. 5.

La pensione di cui all'articolo precedente è ridotta del dieci per cento per ogni milione di reddito del superstite superiore ai quattro milioni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'avente causa se vivente.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione della presente legge si fa fronte con variazioni alle aliquote di ritenute in conto tesoro previste dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare decreti per apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che gli onorevoli Barbera e Loda hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-*bis*.

A partire dall'anno 1985 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità, previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili to-

tali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che il testo unificato da me elaborato, integrato dall'articolo aggiuntivo di cui ora ella ha dato lettura, debba essere trasmesso alla Commissione bilancio per la espressione del prescritto parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di inviare alla V Commissione bilancio per il prescritto parere il testo unificato elaborato dal relatore, unitamente all'articolo aggiuntivo Barbera e Loda.

(*È approvata*).

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito della discussione dei progetti di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 settembre 1984.

Devo far presente – e con rammarico – che le Commissioni IV giustizia e V bilancio non hanno ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge in discussione.

Data la momentanea assenza del relatore, svolgerò alcune considerazioni introduttive.

Ricordo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1982, relativo all'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. Da una lettura attenta della sentenza si evince che la Corte costituzionale non ha posto in discussione la facoltà del potere legislativo di dar vita ad un siffatto organismo, ma lo strumento al riguardo adottato dal Governo, ritenendo cioè che la materia in esame non fosse ricompresa tra gli oggetti da disciplinare attraverso le norme di attuazione di quello statuto speciale. A ciò ha inteso ovviare il Governo stesso attraverso la presentazione del disegno di legge in esame che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che non comporta oneri aggiuntivi poiché la sentenza della Corte è stata emessa nell'anno in corso. La previsione di spesa quindi era già contemplata nel bilancio dello Stato per quest'anno e con tale provvedimento si intende reintegrare la situazione in atto al momento della pubblicazione della sentenza.

Ho molti dubbi, nella fattispecie, che il parere della V Commissione bilancio sia sostanzialmente vincolante, comunque, poiché il provvedimento viene esaminato in sede legislativa, sul piano procedurale non ci resta che rinviarne la discussione in attesa di acquisire il parere, pur con il rammarico derivante dalla oggettiva importanza del problema, la cui urgenza richiede una sollecita approvazione dello stesso.

GIOVANNI FERRARA. Vorrei proporre una soluzione: discutere il disegno di legge n. 2083 escludendo la parte che comporta un onere finanziario ed attendendo che la Commissione bilancio faccia pervenire il parere.

PRESIDENTE. Il regolamento non ci consente di adottare questa soluzione. Tengo poi a precisare che di fronte al

fatto che la Commissione bilancio, riunitasi oggi, non ha espresso il proprio parere sulla questione, non sono in grado di fare previsioni in ordine al momento in cui tale parere sarà espresso. Ribadisco quindi la mia proposta di rinviare l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 2083 in attesa dell'espressione del parere della V Commissione bilancio.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, le chiedo di intervenire presso la Commissione bilancio in mattinata in modo che si possa al più presto definire la questione. A Cagliari è già stata fissata per i mesi di ottobre e novembre la discussione di numerosi ricorsi. Gli uffici competenti sostengono che se il disegno di legge in discussione verrà approvato in tempo utile, la data di esame dei ricorsi resterà quella già fissata.

PRESIDENTE. Dalle considerazioni emerse credo di poter dedurre che l'orientamento di tutti i gruppi sia quello di fare un richiamo pressante alla Commissione bilancio, comunicando alla stessa l'inderogabile esigenza di un parere che – ripeto – è strettamente formale se non addirittura nominale, perché si tratta di spese già previste per il funzionamento dell'organo in questione, tanto che addirittura si può immaginare una continuità materiale dell'ordine delle udienze se il Parlamento approverà rapidamente il disegno di legge in discussione. In attesa di acquisire il predetto parere, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione giustizia e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2083.

Proseguiamo pertanto nell'esame del provvedimento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto stamane dal Presidente in mia assenza. Il provvedimento in esame, tendente alla istituzione nella regione Sardegna di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti, riproduce sostanzialmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 240 – dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale – integrato con norme che coprono il periodo di vuoto determinatosi a seguito della sentenza della Corte. Raccomando pertanto alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Anche il nostro gruppo sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento. Non possiamo peraltro non rilevare criticamente il modo in cui si è giunti a dare una risposta – come purtroppo è accaduto altre volte – a problemi particolarmente urgenti ed acuti, quale quello del contenzioso della Corte dei conti sarda, trovatasi di colpo decaduta da ogni possibilità di esercizio della funzione giurisdizionale a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Già al Senato il nostro gruppo ha motivato queste osservazioni critiche, ma ricordo che anche altre parti hanno esternato analoghe preoccupazioni, in particolare la democrazia cristiana con il senatore Saporito che aveva ripreso i rilievi pertinenti e puntuali del collega Perna che, riferendosi all'articolo 12 del provvedimento in esame, aveva rilevato come il legislatore rispondesse su un terreno non proprio alla sentenza della Corte costituzionale. In effetti, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, in ordine al livello delle fonti che devono intervenire nella disciplina della giurisdizione, a nostro parere traligna e solleva non secondarie ragioni di perplessità. Trattandosi, infatti, della giurisdizione di una regione a statuto speciale, altre fonti dovevano essere abilitate a disciplinare lo esercizio di questa funzione. Il fatto che con legge ordinaria si deroghi al principio della unicità della giurisdizione, che

è dall'ordinamento garantita e protetta, ci sembra un fatto veramente discutibile.

Aggiungo un altro motivo di preoccupazione, più di carattere di politica ordinamentale che non attinente strettamente all'istituzione della sezione della Corte dei conti. Riteniamo cioè preoccupante che, al di fuori di una visione organica e strategica della evoluzione della giurisdizione della Corte dei conti, si dia vita a questa sezione senza un elaborato orientamento in questo settore da parte del Governo, con il consenso dei gruppi parlamentari, con una precisa linea di organizzazione regionalistica della Corte stessa. Per queste ragioni il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai princìpi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere *c*) e *d*), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

(*È approvato*).

ART. 3.

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

(*È approvato*).

ART. 4.

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere *a*), *b*) e *d*), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

(*È approvato*).

ART. 5.

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

(*È approvato*).

ART. 6.

I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti – già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B*) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 – sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con

mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

a) carriera direttiva . . . . n. 3;

b) carriera di concetto . . . n. 9;

c) carriera esecutiva - personale amministrativo . . . . . n. 7;

d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici . . . . . n. 4.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

(*È approvato*).

ART. 9.

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede;

b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa;

c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segreteria il segretario della sezione stessa.

Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

(*È approvato*).

ART. 11.

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

(*È approvato*).

ART. 12.

I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

(*È approvato*).

ART. 13.

Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della Procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

(*È approvato*).

ART. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica « Corte dei conti » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali – per il triennio 1984-1986 – già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

(*È approvato*).

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul disegno di legge al nostro esame. Le ragioni sono molto evidenti, in primo luogo noi riteniamo che il decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti nei luoghi dove già esiste una sezione di controllo del medesimo organo, sia cosa più che naturale in quanto consente all'organismo giurisdizionale di controllare e di svolgere tutte le attività demandate alla Corte dei conti centrale. Inoltre esiste un notevole numero di ricorsi, soprattutto per quanto attiene alle pensioni militari ed alle pensioni di guerra. Le cause di questo fenomeno sono facilmente intuibili tenendo conto della caratteristica della Sardegna che è un'isola dove il « funzionarismo » a tutti i livelli è una delle poche risorse per la sistemazione delle persone. Ecco perché la Corte dei conti è particolarmente impegnata in attività che interessano le pensioni militari e quelle di guerra dei cittadini sardi. L'istituzione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Sardegna consentirà alla Corte stessa di svolgere compiutamente le sue funzioni nell'isola.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione per le ragioni che sono state appena esposte dai colleghi che mi hanno preceduto.

Si tratta di un provvedimento quanto mai opportuno che porterà alla regolarizzazione dell'attività di controllo della Corte dei conti; mi sembra che le indicazioni che provengono dal provvedimento (anche perché è riferito ad una regione a statuto speciale) siano indicazioni di indirizzo legislativo che vanno perseguite. Per queste ragioni voterò a favore del disegno di legge n. 2083.

PIER GIORGIO BRESSANI. L'adesione del gruppo della democrazia cristiana è tanto più convinto in quanto questo provvedimento si iscrive in una tendenza del-

la Corte dei conti che potrà portare, a nostro avviso, ad un decentramento in sede regionale delle funzioni dell'organo medesimo. La I Commissione affari costituzionali sta esaminando un testo di riforma della Corte dei conti per la verità molto limitato, per questo non abbiamo pensato ad affrontare il più generale e complesso problema di una discussione delle funzioni sia di controllo, sia giurisdizionali della Corte medesima. Per quanto riguarda invece questo specifico provvedimento condividiamo la scelta che ha giustificato l'istituzione di una sezione giurisdizionale nella regione a statuto speciale Sardegna. Analoghe esigenze potrebbero sussistere, e sussistono senz'altro, anche in altre regioni a statuto speciale ed esattamente in quelle regioni in cui l'organo di controllo è una sezione della Corte e non un comitato come previsto per le regioni a statuto ordinario. Il nostro voto ha un carattere non soltanto di convinta adesione al provvedimento in esame, ma è anche l'auspicio che questo disegno di legge, che prevede il decentramento, venga applicato anche nelle altre regioni a cominciare da quelle a statuto speciale laddove esiste un organo di controllo decentrato della Corte dei conti.

NICOLA SCAGLIONE. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge n. 2083.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricollegandomi alle argomentazioni portate, tra gli altri, dal collega Loda, ricordo che, nel corso dell'audizione informale del Procuratore generale della Corte dei conti sui problemi attinenti la riforma del processo amministrativo questi ha espresso un giudizio assai positivo sulla rendita funzionale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Sardegna.

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2083):

Presenti	23
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bosco Bruno, Bressani, Carrus, Demitry, Ferrara, Fornasari, Labriola, Mattarella, Pazzaglia, Rubinacci, Scaglione, Soddu, Sterpa, Tassi, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, Loda, Moschini, Soave, Strumendo.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO